

PENSIONI – così la RIVALUTAZIONE 2019 (estratto da *PensioniOggi*)

Le percentuali di rivalutazione nel 2019				
Fascia Assegno	DA	A	Nuovo Indice di Perequazione (2019)	Rivalutazione Provvisoria 2019
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.522,26	100%	1,100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.522,27	€ 2.029,68	97%	1,067%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.029,69	€ 2.537,10	77%	0,847%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.537,11	€ 3.044,52	52%	0,572%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.044,53	€ 4.059,36	47%	0,517%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€ 4.059,37	€ 4.566,78	45%	0,495%
Oltre 9 volte il minimo	€ 4.566,79	-	40%	0,440%
Tasso di Inflazione previsionale per il 2019	1,10%	La rivalutazione è concessa con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.		
PensioniOggi.it				

L'indicizzazione è in misura piena sino a tre volte il minimo (circa 1520 euro lordi al mese); per gli assegni superiori a tale cifra le fasce di indicizzazione sono state rimodulate tra il 97% ed il 40% erodendo il potere d'acquisto dei trattamenti medio e alti. Attenzione: inoltre gli assegni vengono rivalutati per singolo scaglione in base all'importo complessivo della pensione, e non più per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della pensione. Questo meccanismo colle aliquote di cui sopra varrà sino al 31.12.2021. Venerdì prossimo a Palazzo Chigi governo e Sindacati terranno un tavolo tecnico sul tema in vista della presentazione della Legge di Bilancio per il 2020 e potrebbero essere rimesse le mani sul meccanismo di rivalutazione degli assegni pensionistici per i pensionati della classe media. Infatti il nuovo esecutivo vorrebbe dare un segnale anche sul comparto pensioni con un occhio di riguardo alle classi di pensionati che maggiormente hanno pagato il conto delle precedenti manovre.

PENSIONE e CONTIBUZIONE MISTA (estratto da *PensioniOggi*)

In caso di contribuzione mista quali sono gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per utilizzare le diverse contribuzioni ai fini del conseguimento di un'unica prestazione previdenziale?

In primo luogo c'è la **ricongiunzione dei contributi** che consente di trasferire in una unica gestione previdenziale tutti i contributi versati, tranne quelli nella gestione separata dell'Inps, al fine di ottenere una prestazione a carico della gestione accentrante.

La ricongiunzione può essere onerosa nel caso in cui vi sia differenza negativa tra il valore dei contributi di cui si chiede la ricongiunzione e quelli dovuti al fondo ricevente. Ricordiamo che dal 30 luglio 2010 è stata abolita la costituzione della posizione assicurativa nell'Inps prevista dalla legge 322/1958.

Altra possibilità il **cumulo gratuito** che non trasferisce in un unico fondo le varie quote contributive versate in diversi fondi, ma tiene presente gli spezzoni presenti nelle diverse gestioni previdenziali obbligatorie (AGO, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e le casse libero professionali) ai fini della maturazione dei requisiti richiesti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.

In particolare, DL 4/2019, può essere utilizzata anche per raggiungere i requisiti contributivi per la cd. quota 100 con l'unica esclusione della contribuzione versata presso le casse professionali.

Ricordiamo che il cumulo gratuito, al contrario della totalizzazione che prevede il ricalcolo solo con sistema contributivo, consente di mantenere il sistema di calcolo in base alle norme del fondo presso il quale è avvenuta la contribuzione.

Unico svantaggio sono i termini di pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici che decorrono dal raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

NO ALL'AUMENTO DEI TICKET SANITARI

Attenzione: ulteriori misure sui ticket sanitari rischiano di penalizzare i contribuenti appartenenti al ceto medio-alto e un aumento del costo del ticket sanitario per questa categoria di contribuenti rischia di portare ad una vera e propria fuga dal SSN. Se si considera la sempre maggiore competitività del privato, che tra l'altro consente di evitare le lunghe liste d'attesa del pubblico, il rischio di affossare ancor di più il Sistema Sanitario Nazionale è dietro l'angolo !!!

NB - se è vero che il 60% dei contribuenti non versa abbastanza imposte per finanziare la quota a proprio carico, va anche precisato che sono i titolari di redditi dai 35.000 euro in su che, già oggi, si fanno carico del costo della sanità fruita da chi percepisce redditi inferiori, per un totale di 50 miliardi di euro.

INPS – CESSIONE del QUINTO delle PENSIONI: IV TRIM-2019

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3605 del 4 ottobre 2019, con il quale comunica l'aggiornamento dei tassi, relativo al IV trimestre 2019, per la cessione del quinto delle pensioni.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2019, sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,36	18,2000
Oltre i 15.000	8,13	14,1625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classe di importo del prestito		
Classi di età	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,46	6,83
60-64	9,26	7,63
65-69	10,06	8,43
70-74	10,76	9,13
75-79	11,56	9,93

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2019. ([Alleghiamo a parte, Messaggio INPS 3605 del 4.10.19](#))